



2015/0275(COD)

24.5.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Simona Bonafè

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	120

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0595),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0382/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato francese e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali *e* promuovere un'economia più circolare.

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse.***

Or. xm

Motivazione

Una migliore gestione dei rifiuti a livello europeo deve essere orientata, oltre che alla protezione dell'ambiente e della salute umana, al migliore utilizzo delle risorse, all'aumento dell'efficienza energetica e alla riduzione della dipendenza dell'Unione dall'utilizzo delle risorse stesse, facendo fronte così ai problemi legati all'approvvigionamento di quest'ultime.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere ***modificati*** affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

Emendamento

(2) Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere ***ambiziosi e andrebbero rafforzati*** affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

¹⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

¹⁴ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Or. xm

Motivazione

Gli obiettivi dell'Unione in materia di riutilizzo e riciclo dei rifiuti devono essere sempre più ambiziosi per garantire la piena transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti.

Emendamento

(4) Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10 %; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta **e un efficace sistema di cernita**, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti, **compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Tuttavia, un'adeguata gestione dei rifiuti urbani da sola non basta a stimolare la transizione verso un'economia circolare, in cui tutti i tipi di rifiuti dovrebbero essere considerati una**

Motivazione

I rifiuti urbani rappresentano solo una quota tra il 7 % e il 10 % del totale dei rifiuti generati nell'Unione; pertanto è necessario, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare, valutare la possibilità di inserire per altre tipologie di rifiuti obiettivi simili a quelli previsti per i rifiuti urbani.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "processo finale di riciclaggio" e "riempimento" allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Emendamento

(5) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di "rifiuti urbani", "**rifiuti commerciali e industriali**", "rifiuti da costruzione e demolizione", "**gestore della preparazione per il riutilizzo**", "**riciclaggio organico**", "processo finale di riciclaggio", "riempimento", "**cernita**", "**piccoli rifiuti**", "**getto di piccoli rifiuti**", "**rifiuti alimentari**" e "**decontaminazione**" allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

Motivazione

Viene allineato alle definizioni aggiunte all'articolo 3.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire

Emendamento

(7) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali.

l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari, **fiscali e normativi** mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. **Tali misure dovrebbero far parte dei programmi di gestione e di prevenzione dei rifiuti in tutti gli Stati membri.**

Or. xm

Motivazione

Il ruolo degli Stati membri è fondamentale per garantire la transizione verso l'economia circolare ed è importante che essi prevedano incentivi adeguati di tipo finanziario, fiscale e normativo per favorire la prevenzione e il riciclo dei rifiuti, in linea con gli obiettivi previsti dalla presente Direttiva. Le misure intraprese dovrebbero essere parte di specifici programmi di gestione e di prevenzione dei rifiuti all'interno di tutti gli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Commissione dovrebbe rivedere periodicamente le linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE, al fine di migliorare, allineare e armonizzare i concetti di rifiuti e sottoprodotti negli Stati membri.

Or. xm

Motivazione

Per favorire l'attuazione di questa direttiva, la Commissione dovrebbe, sulla base delle notifiche degli Stati membri e le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione, rivedere periodicamente le linee guida sull'interpretazione delle disposizioni chiave della direttiva 2008/98/CE, al fine di migliorare, allineare e armonizzare i concetti di rifiuti e sottoprodotti negli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire ***a livello dell'Unione condizioni armonizzate*** in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali. ***Se necessario per garantire il buon funzionamento del mercato interno o un livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono i criteri dettagliati per l'applicazione delle suddette condizioni armonizzate a determinati tipi di rifiuti, ivi compreso per un utilizzo specifico.***

Emendamento

(8) Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire ***norme chiare*** in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali.

Or. xm

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno e un

livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica di simbiosi industriale, vale a dire da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto o sostanza, dovrebbe essere considerato, in linea di massima, un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. La Commissione dovrebbe avere il potere di definire criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di tale processo di produzione. In assenza di tali criteri, gli Stati membri possono definire solo caso per caso criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto.

Or. xm

Motivazione

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica simbiosi industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto o sostanza, è considerata un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzare per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione della qualifica di sottoprodotto caso per caso.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno e un livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito, in linea di massima, il potere di adottare atti delegati che stabiliscono disposizioni armonizzate relative alla cessazione della qualifica di

rifiuto per alcuni tipi di rifiuti. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, gli pneumatici e i rifiuti tessili. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire criteri dettagliati nazionali di cessazione della qualifica di rifiuto per taluni rifiuti sulla base di condizioni specifiche. Laddove tali criteri non siano stati stabiliti neanche a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano considerati più tali, ove rispettino condizioni specifiche che dovrebbero essere verificate, caso per caso, dalle autorità nazionali competenti.

Or. xm

Motivazione

Come regola generale la Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati al fine di stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per certi tipi di rifiuti. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1. Laddove tali criteri non siano stati stabiliti neanche a livello nazionale, gli Stati membri devono assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano considerati più tali, ove rispettino le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1 che dovrebbero essere verificate, caso per caso, da parte delle autorità nazionali competenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) Le disposizioni riguardanti la responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva mirano a sostenere la progettazione e la produzione di beni che tengano pienamente in considerazione e favoriscano l'uso

efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita del prodotto, inclusa la riparazione, il riutilizzo, il disassemblaggio e il riciclaggio. Per responsabilità estesa del produttore s'intende l'obbligo individuale imposto al produttore di essere responsabile della gestione del fine vita dei prodotti che immette sul mercato. I produttori dovrebbero tuttavia avere la possibilità di convertire la propria responsabilità individuale in una responsabilità collettiva mediante la costituzione e la direzione di organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore. Tali organizzazioni dovrebbero offrire servizi senza scopo di lucro di interesse economico generale mediante l'organizzazione pratica di regimi di responsabilità estesa del produttore.

Or. xm

Motivazione

Le disposizioni riguardanti la responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva mirano a sostenere la progettazione e la produzione di beni che tengano pienamente in considerazione e favoriscano l'uso efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita del prodotto, inclusa la sua riparazione, disassemblaggio, riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore almeno per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli altri flussi di rifiuti pertinenti.

Motivazione

L'introduzione di regimi di EPR nazionali obbligatori per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per le batterie e gli accumulatori hanno dimostrato di essere strumenti efficaci di gestione dei rifiuti. Pertanto almeno tale obbligo deve essere introdotto a livello dell'Unione e definito attraverso regole armonizzate.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità e della riutilizzabilità in fase di progettazione. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

Emendamento

(9) I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, ***agevolare una migliore attuazione della raccolta differenziata e della cernita, garantire un riciclaggio qualitativamente migliore, consentire l'accesso alle materie prime secondarie in modo efficiente sotto il profilo dei costi***, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità ***e della riparabilità e a incoraggiare l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose*** in fase di progettazione. ***L'attuazione dei requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore dovrebbe avvenire sotto la supervisione di autorità indipendenti e senza ulteriori oneri finanziari per gli enti pubblici e i consumatori. I requisiti***

dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

Or. xm

Motivazione

I regimi di EPR rappresentano un aspetto essenziale della gestione dei rifiuti, ma le loro performance possono variare considerevolmente da Stato a Stato. È perciò necessario stabilire degli standard minimi per questi regimi a livello di Unione, al fine di assicurare obiettivi di prevenzione nella generazione dei rifiuti, una migliore qualità nei processi di riciclo e facilitare l'accesso alle materie prime secondarie nel modo più efficiente in termine di costi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. **È perciò** importante che gli Stati membri **adottino** misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti, **controllino** i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e **li valutino**. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori comuni.

Emendamento

(10) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente **e promuovere materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di elevata qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti riguarda la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per promuovere la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri definiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti, adottando** misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti **e il getto di piccoli rifiuti, compreso l'uso di strumenti economici adeguati e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini. Gli Stati membri dovrebbero controllare e valutare** i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e **nella riduzione della produzione di rifiuti, mirando a dissociarla dalla**

crescita economica. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori comuni ***entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti riguarda la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Nei loro programmi di prevenzione dei rifiuti gli Stati membri dovrebbero garantire una riduzione significativa della produzione di rifiuti urbani. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fissare obiettivi nazionali di riduzione dei rifiuti urbani che garantiscano che almeno la produzione pro capite totale di tali rifiuti si riduca del 5 % entro il 2025 rispetto ai valori di riferimento del 2014 e del 10 % entro il 2030. Gli Stati membri con valori sopra la media dovrebbero compiere sforzi significativi.

Or. xm

Motivazione

È importante che nei loro programmi di prevenzione nazionali gli Stati membri assicurino una riduzione significativa della produzione di rifiuti urbani. A tal fine, essi dovrebbero stabilire obiettivi nazionali di riduzione dei rifiuti urbani che garantiscano che la produzione pro capite di tali rifiuti negli Stati membri si riduca del 5 % entro il 2025, e del 10 % entro il 2030, rispetto ai valori del 2014. È importante che gli Stati con valori sopra la media si impegnino a intraprendere sforzi aggiuntivi significativi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di **dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030**. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari ***nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici***. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata ogni due anni.

Emendamento

(12) È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di ***ridurre i rifiuti alimentari del 50 % entro il 2030***. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari ***a livello di vendita al dettaglio e di consumatore e a ridurre le perdite alimentari lungo le catene di approvvigionamento e di produzione, comprese le perdite dopo il raccolto***. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi ***nei loro programmi di riduzione dei rifiuti al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti alimentari in tutta l'Unione entro il 2030*** e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere

effettuata ogni due anni. *Al fine di prevenire i rifiuti alimentari, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione di convenzioni che consentano al settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari di distribuire i prodotti invenduti a organizzazioni di beneficenza. La Commissione dovrebbe presentare degli orientamenti sulle donazioni di prodotti alimentari, includendo gli aspetti fiscali e tecnici.*

Or. xm

Motivazione

È importante che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie per ridurre gli sprechi alimentari, in linea con l'impegno preso dall'UE con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di ridurre del 50 % gli sprechi alimentari entro il 2030. Per raggiungere quest'obiettivo, gli Stati membri devono includere un obiettivo almeno equivalente nei loro programmi nazionali di prevenzione e attuare misure a favore della prevenzione degli sprechi alimentari.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. **Di conseguenza**, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari **si presta ad essere gestita ricorrendo ad** un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili, **in modo da** affrontare le problematiche specifiche inerenti alla

Emendamento

(13) I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. **Tuttavia, per** la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari, un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili¹⁶ **per** affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti **non costituisce una soluzione efficace a lungo**

gestione di ogni singolo tipo di rifiuti¹⁶. ***I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, e rispettive modifiche.***

¹⁶ Le attività industriali sono contemplate da documenti di riferimento (BREF) delle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17); tali documenti contengono informazioni su: prevenzione dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti, riutilizzo, riciclaggio e recupero. La revisione attualmente in corso dei BREF e l'adozione, da parte della Commissione, delle conclusioni sulle BAT rafforzeranno l'impatto di questi documenti sulle pratiche industriali, da cui ne deriveranno un uso ancor più efficiente delle risorse e una percentuale maggiore di rifiuti riciclati e recuperati.

termine per il conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare . Dal momento che i rifiuti industriali e commerciali sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, essi dovrebbero essere altresì soggetti ad obblighi di riciclaggio simili a quelli applicabili ai rifiuti urbani. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe fissare entro il 31 dicembre 2018 obiettivi di riciclaggio per i rifiuti commerciali e industriali da conseguire entro il 2025 e il 2030.

¹⁶ Le attività industriali sono contemplate da documenti di riferimento (BREF) delle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17); tali documenti contengono informazioni su: prevenzione dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti, riutilizzo, riciclaggio e recupero. La revisione attualmente in corso dei BREF e l'adozione, da parte della Commissione, delle conclusioni sulle BAT rafforzeranno l'impatto di questi documenti sulle pratiche industriali, da cui ne deriveranno un uso ancor più efficiente delle risorse e una percentuale maggiore di rifiuti riciclati e recuperati.

Or. xm

Motivazione

I rifiuti urbani rappresentano solo una quota tra il 7 % e il 10 % del totale dei rifiuti generati nell'Unione; pertanto è necessario, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare, valutare la possibilità di inserire per i rifiuti commerciali e industriali obiettivi simili a quelli previsti per i rifiuti urbani.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008^{1 bis}, costituisce lo strumento giuridico vincolante a livello dell'Unione per valutare, monitorare e fissare obiettivi ambientali al fine di conseguire un buono stato ecologico in relazione ai rifiuti marini. Tuttavia, le principali fonti di rifiuti marini sono attività di origine terrestre causate da cattive pratiche di gestione dei rifiuti solidi, dalla mancanza di infrastrutture e dalla scarsa consapevolezza da parte dell'opinione pubblica. Per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a ridurre i rifiuti di origine terrestre passibili di finire nell'ambiente marino, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, mirando in particolare a conseguire l'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti marini entro il 2030. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti marini apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi nei loro programmi di riduzione dei rifiuti al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 50 % dei rifiuti marini in tutta l'Unione entro il 2030 e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione tra gli Stati membri, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti marini dovrebbe essere effettuata ogni due anni.

^{1 bis} **Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per**

L'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Or. xm

Motivazione

La maggior parte dei rifiuti marini deriva da attività terrestri ed è il risultato di cattive pratiche di gestione dei rifiuti. Per questo motivo gli Stati membri devono adottare misure volte a ridurre i rifiuti terrestri passibili di finire in mare, in linea con l'impegno preso dalla UE nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di ridurre i propri rifiuti marini del 50 % entro il 2030. Gli Stati membri devono inserire obiettivi almeno equivalenti di riduzione dei rifiuti marini nei loro programmi nazionali di prevenzione e valutare i progressi attuati.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

Emendamento

(14) Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti **e accelerare la transizione verso un'economia circolare**, è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani **almeno al 60 % entro il 2025 e al 70 % entro il 2030.**

Or. xm

Motivazione

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare è necessario che gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani vengano innalzati almeno al 60 % per il 2025 e al 70 % per il 2030, in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico sono **riutilizzati** e efficacemente riciclati e che materiali di valore presenti nei rifiuti sono reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"¹⁷ e alla creazione di un'economia circolare.

¹⁷ COM(2008)699 e COM(2014)297.

Emendamento

(15) L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico sono **preparati per il riutilizzo** e efficacemente riciclati, **posto che essi non siano pericolosi per la salute umana e, nel caso dei materiali a contatto con alimenti, non modifichino la composizione degli alimenti e non ne compromettano la sicurezza**, e che materiali di valore presenti nei rifiuti sono reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"¹⁷ e alla creazione di un'economia circolare.

¹⁷ COM(2008)699 e COM(2014)297.

Or. xm

Motivazione

L'innalzamento degli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani deve assicurare che nuovi materiali con elevato valore economico siano riutilizzati e riciclati in maniera efficace, posto che essi non siano pericolosi per la salute umana e, in caso di materiali a contatto con beni alimentari, che essi non modifichino la composizione degli alimenti e non ne compromettano la sicurezza.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti

Emendamento

(16) Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti

urbani dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare *un piano d'attuazione*.

urbani dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il **2020**, il 2025 e il 2030. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare *piani d'attuazione la cui efficacia dovrebbe essere valutata dalla Commissione sulla base di criteri specifici*.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2020, 2025 e 2030. Per ottenere queste deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano d'attuazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può

Emendamento

(17) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può

rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, **come regola generale**, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. **Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita.** La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. **Il calcolo dei rifiuti urbani riciclati dovrebbe basarsi su un unico metodo solido e armonizzato che impedisca agli Stati membri di indicare rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati.** A tal fine, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati. **Le operazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbero essere considerate un "processo finale di riciclaggio" se i materiali o le sostanze che cessano di essere considerati rifiuti sono stati oggetto di un'operazione di riciclaggio.**

Or. xm

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" approvata il 9 luglio del 2015, ha richiesto che il calcolo degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero **potere tener** conto **sia dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal**

Emendamento

(18) **Per garantire un calcolo uniforme dei dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei gestori**

fine e da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei programmi di cauzione-rimborso, sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.

finali del riciclaggio e sui criteri qualitativi per i metalli riciclati il cui riciclaggio è avvenuto in coincidenza con l'incenerimento, nonché sulla raccolta, sulla tracciabilità, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati. Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti *e dopo l'adozione del metodo di calcolo armonizzato*, gli Stati membri dovrebbero *poter tenere* conto del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento.

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché si tratta di operazioni di recupero di rifiuti. Il riuso dei prodotti e componenti è una operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sulla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, la Commissione deve adottare regole volte alla determinazione degli operatori riconosciuti per la preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente.

Emendamento

(20) Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro, **legno** e **tessili**. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente. ***Inoltre, è opportuno rendere obbligatoria***

la raccolta differenziata di rifiuti organici urbani e fissare un obiettivo di riciclaggio per tali rifiuti al fine di attirare gli investimenti infrastrutturali verso gli impianti di riciclaggio per i rifiuti organici nonché stimolare i mercati di compost e digestato.

Or. xm

Motivazione

Il rispetto dell'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per tutti i materiali, tra cui la carta, il metallo, la plastica, il legno, il vetro e il materiale tessile è essenziale al fine di potenziare la preparazione per il riutilizzo e i tassi di riciclaggio negli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis) La bioeconomia svolge un ruolo fondamentale per garantire la disponibilità di materie prime nell'Unione. Un uso più efficiente dei rifiuti urbani potrebbe costituire un incentivo importante alla catena di approvvigionamento della bioeconomia. In particolare, una gestione sostenibile dei rifiuti organici offre la possibilità di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di materiali e prodotti primari.

Or. xm

Motivazione

La bioeconomia rappresenta un elemento essenziale per garantire la disponibilità di materie prime in Europa, per questo è essenziale inserire nuovi requisiti per una gestione efficace dei rifiuti organici.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

21) *L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.*

Emendamento

21) ***Le caratteristiche pericolose dei rifiuti dovrebbero costituire uno degli identificatori principali da monitorare, dalla produzione dei rifiuti alla loro destinazione finale. Tuttavia, l'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.***

Or. xm

Motivazione

Poiché la corretta gestione dei rifiuti pericolosi presenta ancora aspetti problematici all'interno dell'Unione, e molti dati in merito al loro trattamento sono ancora carenti, è necessario rafforzare i meccanismi di conservazione dei dati in materia e la loro tracciabilità attraverso l'istituzione di registri elettronici per i rifiuti pericolosi negli Stati membri. Tali registri dovrebbero poi essere estesi anche ad altri tipi di rifiuti, per assicurare un monitoraggio più efficace dei flussi di rifiuti all'interno dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) Per prevenire la contaminazione dei rifiuti urbani da parte di sostanze pericolose che potrebbero ridurre la qualità del riciclaggio e quindi ostacolare

la diffusione delle materie prime secondarie, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto flussi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi.

Or. xm

Motivazione

È importante prevenire la contaminazione dei rifiuti urbani da parte di sostanze pericolose che potrebbero compromettere la qualità del riciclaggio. A questo fine è necessario che gli Stati membri adottino sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 22**

Testo della Commissione

22) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, ***in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere*** la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

Emendamento

22) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, ***promuovendo in primo luogo*** la prevenzione *e* il riutilizzo *e poi* il riciclaggio, ***in linea con la gerarchia dei rifiuti.***

Or. xm

Motivazione

È importante che, nel puntare al raggiungimento degli obiettivi di lungo termine dell'Unione fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri sviluppino strategie nazionali e piani d'investimento volti, in primo luogo, alla promozione della prevenzione e del riutilizzo dei rifiuti e, secondariamente, al loro riciclaggio, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

23) Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per **gestire al meglio i rifiuti** contenenti quantità significative di **tali** materie prime, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE¹⁸. L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

¹⁸ COM(2014) 297.

Emendamento

23) Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per **promuovere il riutilizzo dei prodotti** contenenti quantità significative di materie prime **essenziali e per assicurare una loro gestione efficiente**, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE¹⁸. L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

¹⁸ COM(2014) 297.

Or. xm

Motivazione

Le materie prime sono di fondamentale importanza per l'Unione e per la sua economia. Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie e in linea con quanto già previsto dall'Iniziativa per le materie prime e gli obiettivi del Partenariato europeo per l'innovazione sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti contenenti una quantità significativa di materie prime essenziali, in modo da assicurare che siano trattate nella maniera più efficace.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

24) Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre ***promuovere il riutilizzo dei prodotti che sono fonte principale di materie prime.*** ***Essi dovrebbero*** includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui ***prende effetto*** la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

Emendamento

24) Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta, ***cernita*** e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui ***entra in vigore*** la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

Or. xm

Motivazione

Per assicurare l'efficace attuazione dell'iniziativa sulle materie prime è importante che gli Stati membri includano appropriate misure relative alla loro raccolta, smistamento e recupero dai rifiuti nei loro piani nazionali di gestione dei rifiuti.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Considerando 25**

Testo della Commissione

25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici ***va a diretto discapito dell'ambiente e del benessere dei cittadini e gli*** elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di

Emendamento

25) Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici ***ha effetti negativi diretti e indiretti sull'ambiente, sul benessere dei cittadini e sull'economia.*** ***Gli*** elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato

gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti.

introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti.

Or. xm

Motivazione

La dispersione di rifiuti nell'ambiente ha effetti sia diretti che indiretti su di esso, nonché sulla salute dei cittadini e sull'economia. È bene ricordare gli effetti economici relativi ai rifiuti e alla loro gestione in quanto, in assenza di misure adeguate, essi creano inutili oneri aggiuntivi che gravano su tutta la società.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

25 bis) Prevenire il getto di piccoli rifiuti è preferibile rispetto alla loro rimozione. È pertanto fondamentale cambiare i comportamenti scorretti dei consumatori. A tal fine i produttori di prodotti che potrebbero diventare piccoli rifiuti dovrebbero fornire informazioni su un uso sostenibile dei prodotti e promuovere programmi d'informazione rivolti ai cittadini.

Or. xm

Motivazione

Prevenire la dispersione dei rifiuti è preferibile rispetto alla loro rimozione successiva. Per questo è fondamentale un cambiamento sul lato dei consumatori, nel loro comportamento quotidiano, ma anche e soprattutto da parte dei produttori, che devono promuovere l'acquisto di prodotti più sostenibili e assicurare programmi d'informazione adeguati rivolti ai cittadini.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

27) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

Emendamento

27) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione. ***Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.***

Or. xm

Motivazione

Pur non dovendo più redigere relazioni periodiche sullo stato di attuazione, gli Stati membri sono tenuti a fornire, su richiesta della Commissione, qualsiasi informazione necessaria per valutare la loro conformità con gli obiettivi di questa direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

28) I dati ***statistici*** comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È ***necessario*** migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità ***delle statistiche*** istituendo un punto di ingresso

Emendamento

28) I dati ***e le informazioni*** comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È ***opportuno*** migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità ***dei dati comunicati introducendo una***

unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, dovrebbero utilizzare la metodologia *più recente* messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica.

metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati basata su fonti attendibili e istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.

Or. xm

Motivazione

I dati riportati dagli Stati membri sono fondamentali per la Commissione affinché possa verificare la conformità della legislazione sui rifiuti in tutta l'Unione. A tal fine è necessario che i dati prodotti siano comparabili e di qualità, basati sulla metodologia più recente sviluppata dalla Commissione, dagli istituti di statistica nazionali e dalle autorità nazionali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) Ogni tre anni la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione basata sulle informazioni e sui dati comunicati dagli Stati membri, allo scopo di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e nell'attuazione dei nuovi obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Tali relazioni triennali dovrebbero anche valutare l'impatto della direttiva 2008/98/CE nel suo complesso sull'ambiente e sulla salute umane ed esaminare se sono necessarie

modifiche volte a garantire che tale direttiva resti idonea a conseguire gli obiettivi dell'economia circolare.

Or. xm

Motivazione

È necessario valutare gli impatti della direttiva ed esaminare periodicamente la necessità di eventuali aggiornamenti affinché la legislazione resti idonea al suo scopo, affrontando nel contempo le sfide più recenti dovute all'economia circolare e al progresso tecnologico nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti.

Emendamento 35

**Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

28 ter) La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per sostenere la transizione verso un'economia circolare dell'Unione in cui i rifiuti siano considerati una nuova risorsa. A tal fine è necessario contribuire, nell'ambito di Orizzonte 2020, ai progetti di ricerca e di innovazione in grado di dimostrare e di testare sul campo la sostenibilità economica e ambientale dell'economia circolare. Al contempo, adottando un approccio sistemico, tali progetti possono facilitare lo sviluppo di una legislazione favorevole all'innovazione e di facile attuazione, individuando eventuali incertezze, barriere e lacune normative che possono ostacolare lo sviluppo di modelli di impresa basati sull'efficienza delle risorse.

Or. xm

Motivazione

Il ruolo della ricerca e dell'innovazione è cruciale per favorire la transizione all'economia

circolare. È perciò fondamentale sostenere i progetti in quest'ambito, all'interno, ad esempio, di Orizzonte 2020, e quelli volti a migliorare ulteriormente la legislazione in materia.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 quater) Il 2 dicembre 2016, la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia circolare" per promuovere la transizione dell'UE verso un'economia circolare. Sebbene la Commissione abbia stabilito un programma d'azione concreto e ambizioso, con misure che coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti, sono necessarie misure aggiuntive per accelerare la transizione.

Or. xm

Motivazione

Il 2 dicembre 2015, la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia circolare" per stimolare la transizione dell'UE verso un'economia circolare. A questo fine la Commissione ha stabilito un ambizioso programma di azioni concrete per il periodo 2015-2018, tuttavia per accelerare questa transizione sono necessarie misure supplementari. Tali misure devono in particolare prendere in considerazione la necessità di un indicatore europeo dell'efficienza delle risorse, di azioni legislative per favorire una produzione e un consumo sostenibili, della definizione di criteri di efficienza delle risorse e di una loro etichettatura per i prodotti non energetici.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 quinquies) Allo scopo di limitare l'impatto ambientale negativo dei diversi materiali e conservare le risorse naturali, è necessario adottare misure aggiuntive che si concentrino sull'intero ciclo di vita

dei prodotti, tra cui l'estrazione sostenibile dei materiali, la progettazione ecologica dei prodotti, la produzione ecoefficiente e il consumo sostenibile, allo scopo di mantenere in circuito chiuso le risorse che diventano rifiuti.

Or. xm

Motivazione

Il 2 dicembre 2015, la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia circolare" per stimolare la transizione dell'UE verso un'economia circolare. A questo fine la Commissione ha stabilito un ambizioso programma di azioni concrete per il periodo 2015-2018, tuttavia per accelerare questa transizione sono necessarie misure supplementari. Tali misure devono in particolare prendere in considerazione la necessità di un indicatore europeo dell'efficienza delle risorse, di azioni legislative per favorire una produzione e un consumo sostenibili, della definizione di criteri di efficienza delle risorse e di una loro etichettatura per i prodotti non energetici.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 28 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 sexies) Un miglioramento nell'uso delle risorse potrebbe garantire un risparmio netto considerevole alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'UE, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all'efficienza delle risorse allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all'obiettivo di aumentare l'efficienza delle risorse a livello di Unione del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014.

Or. xm

Motivazione

Il 2 dicembre 2015, la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia circolare" per stimolare la transizione dell'UE verso un'economia circolare. A questo fine la Commissione ha stabilito un ambizioso programma di azioni concrete per il periodo 2015-2018, tuttavia per accelerare questa transizione sono necessarie misure supplementari. Tali misure devono in particolare prendere in considerazione la necessità di un indicatore europeo dell'efficienza delle risorse, di azioni legislative per favorire una produzione e un consumo sostenibili, della definizione di criteri di efficienza delle risorse e di una loro etichettatura per i prodotti non energetici.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

29) Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo ***all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. ***Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca una contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento

29) Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo ***a:***

- criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti o cessano di essere considerati rifiuti;***
- la stesura dell'elenco dei rifiuti;***
- una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;***

- indicatori per misurare i progressi compiuti nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti;

- una metodologia comune, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre;

- requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati;

- una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati;

- l'adattamento della soglia per il trasporto o la raccolta di rifiuti pericolosi al di sotto della quale gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano tali rifiuti non devono essere registrati;

- le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente;

- le norme minime applicabili alle attività che richiedono la registrazione a norma della direttiva 2008/98/CE, qualora sia dimostrato che dette norme produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno;

- la precisazione dell'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1, della direttiva 2008/98/CE;

- l'adeguamento degli allegati da I a V

della direttiva 2008/98/CE al progresso scientifico e tecnico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. xm

Motivazione

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 e con le modifiche proposte all'articolo 9 sulla prevenzione relative ai rifiuti alimentari e ai piccoli rifiuti.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ***all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 6.*** Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo ***a:***

- il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti;

- le condizioni minime per il funzionamento dei registri elettronici per i rifiuti pericolosi;

- la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e per il formato per la notifica dei dati sull'attuazione degli obiettivi in materia di rifiuti alimentari e rifiuti marini, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e riempimento nonché rifiuti organici.

Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. xm

Motivazione

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 1 bis – lettera b

Testo della Commissione

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta

Emendamento

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta

differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione **e quantità**, sono **equiparabili** ai rifiuti domestici;

differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura e **composizione**, sono **similari** ai rifiuti domestici;

Or. xm

Motivazione

Per garantire che i dati forniti dagli Stati membri siano affidabili e confrontabili è necessario che la definizione di "rifiuti urbani" sia in linea con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'OCSE. Questa non contiene il riferimento al parametro della quantità; i riferimenti a natura e composizione sono in grado di definire se si tratti di un rifiuto simile che non rientra nell'ambito della definizione di "rifiuto urbano".

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 200/98/CE

Articolo 3 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente punto:

"1 ter. «rifiuti commerciali e industriali» rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da attività e/o siti commerciali e industriali.

I rifiuti commerciali e industriali non comprendono i rifiuti urbani, i rifiuti da costruzione e demolizione e i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, compresi i fanghi di depurazione;"

Or. xm

Motivazione

È necessario distinguere i "rifiuti urbani" da quelli derivanti da altre attività economiche che non possono essere assimilati per natura, composizione e quantità. I rifiuti urbani rappresentano solo una quota compresa tra il 7 % e il 10 % del totale dei rifiuti generati nell'Unione; pertanto è necessario, al fine di incentivare la transizione verso un'economia circolare, valutare la possibilità di inserire per i rifiuti commerciali e industriali obiettivi simili a quelli previsti per i "rifiuti urbani".

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

2 bis. «rifiuto non pericoloso» rifiuto **che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III;**

Emendamento

2 bis. «rifiuto non pericoloso» rifiuto non **contemplato dal punto 2 del presente articolo;**

Or. xm

Motivazione

La definizione di rifiuto non pericoloso viene allineata con quella fino ad ora in vigore nella direttiva 1999/31/CE, all'articolo 2, lettera d).

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4. «rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e che per natura, composizione **e quantità** sono **equiparabili** ai rifiuti organici;

Emendamento

4. «rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità **e compostabilità** e che per natura **e** composizione sono **similari** ai rifiuti organici;

Or. xm

Motivazione

Al fine di non pregiudicare la qualità del riciclaggio organico devono essere considerati tra i rifiuti organici assimilanti solamente quelli con caratteristiche di biodegradabilità e

compostabilità equivalenti. I riferimenti a natura e a composizione sono già in grado di definire se si tratti di un rifiuto simile che non rientra nell'ambito della definizione di "rifiuto urbano".

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 9

Testo in vigore

9. «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

Emendamento

d bis) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9. «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, **la cernita**, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

Or. xm

Motivazione

Le operazioni di selezione dei rifiuti sono indispensabili per una corretta gestione dei rifiuti finalizzata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio e pertanto devono essere inserite in questa definizione.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 11

Testo in vigore

11. "«raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento

Emendamento

d ter) il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico,

specifico;

in particolare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio;";

Or. xm

Motivazione

La raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti è il prerequisito basilare per poter effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16. «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i **rifiuti**, i prodotti o i componenti di prodotti che sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo **o nell'ambito di un sistema riconosciuto di cauzione-rimborso** sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;

Emendamento

16. «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti che **sono diventati rifiuti e** sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;

Or. xm

Motivazione

Viene reintrodotta la definizione attualmente in vigore in questa direttiva. In linea con la gerarchia dei rifiuti è necessario distinguere tra l'operazione di preparazione per il riutilizzo e quella di riuso. L'operazione di preparazione per il riutilizzo si verifica solo una volta che il prodotto è diventato rifiuto mentre quella di riuso si verifica prima che un prodotto raggiunga lo stato di rifiuto e pertanto si configura come una operazione di prevenzione. È quindi fondamentale mantenere questa distinzione chiara nella direttiva per non creare difficoltà nel monitoraggio di diversi prodotti e flussi di rifiuti.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) è inserito il seguente punto:

"16 bis. «gestore della preparazione per il riutilizzo» un'impresa che tratta rifiuti, opera nella catena di lavorazione della preparazione per il riutilizzo e rispetta la normativa in materia di rifiuti e altre normative pertinenti vigenti;"

Or. xm

Motivazione

In diversi Stati membri il gestore della preparazione per il riutilizzo non è definito attraverso norme specifiche. In virtù degli obblighi introdotti in questa direttiva è necessario introdurre una definizione armonizzata.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 17

Testo in vigore

Emendamento

17. «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il **ritrattamento di materiale** organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

e ter) il punto 17 è sostituito dal seguente:

"17. "«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il **riciclaggio** organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;"

Motivazione

Viene reintrodotta la definizione di riciclaggio organico presente nella direttiva 94/62/CE.

Emendamento 50**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 2 – lettera e quater (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto -17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

*e quater) è inserito il seguente punto:
"- 17 bis. «riciclaggio organico» il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), via microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;"*

Or. xm

Motivazione

Viene reintrodotta la definizione di riciclaggio organico presente nella direttiva 94/62/CE in linea con i nuovi obblighi introdotti per il riciclaggio dei rifiuti organici.

Emendamento 51**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 2 – lettera f**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

17 bis. «processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita *meccanica* e i materiali di rifiuto

17 bis. «processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita e i materiali di rifiuto *sono*

entrano in un processo di produzione che li ritrasforma in prodotti, materiali o sostanze;

ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze;

Or. xm

Motivazione

La definizione di "processo finale di riciclaggio" deve essere coerente con la definizione di riciclaggio indicata al punto 17.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

17 ter. «riempimento» qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;

Emendamento

17 ter. «riempimento» qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti **non pericolosi** idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;

Or. xm

Motivazione

È importante per la tutela dell'ambiente e della salute umana che soltanto i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzati nelle operazioni di riempimento.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 21 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) è aggiunto il punto seguente:

"21. «cernita» qualsiasi operazione di gestione dei rifiuti che separa i rifiuti raccolti in frazioni e sottofrazioni diverse;";

Or. xm

Motivazione

Le operazioni di selezione dei rifiuti sono indispensabili per una corretta gestione dei rifiuti finalizzata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio. Riferimenti espliciti alle operazioni di selezione vengono inseriti all'articolo 3, punto 17 bis e all'articolo 8 bis, paragrafo 4 bis. Una sua definizione precisa è dunque necessaria per assicurare l'applicazione di questa direttiva in maniera uniforme ed armonizzata nei diversi Stati membri.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f ter (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 22 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) è aggiunto il punto seguente:

"22. «piccoli rifiuti» rifiuti presenti in zone urbane e rurali accessibili al pubblico, comprese le acque superficiali, che sono stati smaltiti impropriamente o sono il risultato di una gestione inadeguata dei rifiuti;";

Or. xm

Motivazione

Viene introdotta la definizione in linea con i nuovi obblighi presenti nella modifica della direttiva. Il termine inglese "litter", inoltre, non è facilmente traducibile in tutte le lingue, rendendo una definizione indispensabile.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f quater (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 23 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) è aggiunto il punto seguente:

"23. «getto di piccoli rifiuti» qualsiasi azione o omissione da parte del detentore dei rifiuti, commessa volontariamente o per negligenza, che determina la presenza di piccoli rifiuti;"

Or. xm

Motivazione

Viene introdotta la definizione in linea con i nuovi obblighi presenti nella modifica della direttiva. Il termine inglese "littering", inoltre, non è facilmente traducibile in tutte le lingue, rendendo una definizione indispensabile.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f quinquies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 24 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) è aggiunto il punto seguente:

"24. «rifiuti alimentari» prodotti alimentari sprecati a livello di vendita al dettaglio e di consumatore e perduti lungo le catene di approvvigionamento e di produzione, comprese le perdite dopo il raccolto;"

Or. xm

Motivazione

Per ottemperare agli obblighi introdotti da questa direttiva viene inserita una definizione armonizzata di "rifiuto alimentare" in linea con quanto indicato nell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12.3.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera f sexies (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 3 – punto 25 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f sexies) è aggiunto il punto seguente:

"25. «decontaminazione» ogni operazione che consiste nel rimuovere dai rifiuti o nel trattare i componenti o gli inquinanti pericolosi indesiderati o, qualora non sia possibile dal punto di vista tecnico o economico, nel trattare i rifiuti in modo da distruggere gli inquinanti;"

Or. xm

Motivazione

L'introduzione di questa definizione ha lo scopo di migliorare la gestione dei rifiuti pericolosi evitando la contaminazione dei materiali riciclati con sostanze pericolose per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

2. Nell'applicare la gerarchia dei

2 bis. All'articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nell'applicare la gerarchia dei

rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. ***Ciò può rendere necessario sottoporre determinati rifiuti a un processo di decontaminazione prima di un ulteriore trattamento.***";

Or. xm

Motivazione

La gerarchia dei rifiuti dovrebbe prendere in considerazione una fase di decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del recupero, al fine di garantire che i rifiuti riciclati siano privi di sostanze pericolose per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Emendamento

3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ***soprattutto in modo da incoraggiare l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 nonché da sostenere le attività volte a conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2.***

Or. xm

Motivazione

In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri devono garantire che gli strumenti economici abbiano come scopo principale quello di raggiungere gli obiettivi indicati nei programmi di prevenzione nazionale.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni **cinque** anni.

Emendamento

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni **tre** anni.

Or. xm

Motivazione

L'obbligo di comunicazione viene allineato con la scadenza temporale stabilita nell'articolo 37, paragrafo 5.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Gli Stati membri garantiscono che*** una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non ***sia*** considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

1. Una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non **è** considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Motivazione

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica simbiosi industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto o sostanza, è considerato un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzati per l'applicazione dello stato di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione dello status di sottoprodotti caso per caso.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
 Direttiva 2008/98/CE
 Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. ***Nello stabilire i criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale.***

Or. xm

Motivazione

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica simbiosi industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto o sostanza, è considerato un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzati per l'applicazione dello stato di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione dello status di sottoprodotti caso per caso.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione* (*), ove quest'ultima lo imponga.

(*) *GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.*

Emendamento

3. *Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione in conformità alla procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire caso per caso i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.*

^{1 bis} *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).*

Or. xm

Motivazione

Come regola generale, una sostanza o un oggetto risultante da una pratica simbiosi industriale, cioè da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale oggetto o sostanza, è considerato un sottoprodotto se sono rispettate precise condizioni. La Commissione può avere il potere di definire criteri armonizzati per l'applicazione dello stato di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale. Gli Stati membri possono solo stabilire l'applicazione dello status di sottoprodotti caso per caso.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a **determinati** rifiuti. Tali criteri dettagliati includono, *se necessario*, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a **specifici** rifiuti. Tali criteri dettagliati includono valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente **o sulla salute umana** della sostanza o dell'oggetto.

Or. xm

Motivazione

Come regola generale la Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati al fine di stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per certi tipi di rifiuti. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1. Laddove tali criteri non siano stati stabiliti neanche a livello nazionale, gli Stati membri devono assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano considerati più tali, ove rispettino le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1, le quali devono essere verificate, caso per caso, dalle autorità nazionali competenti.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE)

Emendamento

4. ***Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione in conformità alla procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire i criteri***

2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.

dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535, ove quest'ultima lo imponga.

Or. xm

Motivazione

Come regola generale la Commissione deve avere la facoltà di adottare atti delegati al fine di stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per certi tipi di rifiuti. Qualora tali criteri non siano stati definiti a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1. Laddove tali criteri non siano stati stabiliti neanche a livello nazionale, gli Stati membri devono assicurare che i rifiuti che abbiano subito un processo di recupero non siano considerati più tali, ove rispettino le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1, le quali devono essere verificate, caso per caso, dalle autorità nazionali competenti.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

Emendamento

a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso ***ovvero la modifica delle caratteristiche pericolose*** non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto ***o che determinano la presenza di una caratteristica pericolosa.***";

Motivazione

È necessario vietare la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente attraverso operazioni di diluizione o miscelazione.

Emendamento 67**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 7 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri **possono adottare** misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Emendamento

- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri **adottano** misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.";

Or. xm

Motivazione

L'introduzione di misure obbligatorie di EPA potrà incentivare la progettazione di prodotti in grado di essere riutilizzati o riciclati poiché renderà più economici i costi da sostenere per il loro fine vita.

Emendamento 68**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 7 – lettera a**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Tali misure **possono** anche **includere** l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti.

Emendamento

Tali misure **includono** anche l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti, ***nell'ambito dei quali la responsabilità del produttore è estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo per quanto concerne almeno l'imballaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 3, punto 1), lettera a), della direttiva 2012/19/UE nonché le pile e gli accumulatori ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2006/66/CE.***

Or. xm

Motivazione

L'introduzione di regimi EPR nazionali obbligatori per gli imballaggi, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le pile e gli accumulatori ha dimostrato di essere uno strumento efficace di gestione dei rifiuti. Pertanto, tale obbligo deve essere introdotto a livello dell'Unione e definito attraverso regole armonizzate.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

2. Gli Stati membri **possono adottare** misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che

Emendamento

a bis) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri **adottano** misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che

sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.

sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13.";

Or. xm

Motivazione

L'introduzione di misure obbligatorie di EPA potrà incentivare la progettazione di prodotti in grado di essere riutilizzati o riciclati poiché renderà più economici i costi da sostenere per il loro fine vita.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali misure *possono incoraggiare*, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere *preparati per il riutilizzo e riciclati* per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Emendamento

Tali misure *incoraggiano*, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e *facilmente riparabili e* che, dopo essere diventati rifiuti *ed essere stati preparati per il riutilizzo o riciclati*, sono adatti ad essere *immessi sul mercato* per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti *e della gerarchia dei rifiuti*.

Or. xm

Motivazione

L'introduzione di misure obbligatorie di EPA potrà incentivare la progettazione di prodotti in grado di essere riutilizzati o riciclati poiché renderà più economici i costi da sostenere per il loro fine vita.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con i paragrafi 1 e 2 entro il [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni.";

Or. xm

Motivazione

L'obbligo di comunicazione viene allineato con la scadenza temporale stabilita nell'articolo 37, paragrafo 5.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sulla

5. La Commissione organizza uno scambio **periodico** di informazioni tra gli Stati membri, **le autorità locali** e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore,

selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione **della produzione di rifiuti e** del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

Or. xm

Motivazione

Uno scambio periodico di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti coinvolti nei sistemi EPR sulle migliori pratiche di gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per favorire una corretta implementazione e il raggiungimento degli obiettivi fissati dai regimi EPR.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

- definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, delle autorità locali e, ove applicabile, dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

Emendamento

- definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, **dei distributori**, delle autorità locali e, ove applicabile, **delle reti di riutilizzo e riparazione nonché** dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

Or. xm

Motivazione

È importante che gli Stati membri definiscano i ruoli e le responsabilità dei diversi stakeholder coinvolti nei regimi EPR.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 2

Testo della Commissione

- definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

Emendamento

- definiscano obiettivi misurabili **di prevenzione e** di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire **gli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della presente direttiva e** almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

Or. xm

Motivazione

Coerentemente con la gerarchia dei rifiuti anche i regimi EPR devono definire obiettivi in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione indicati nei programmi nazionali di prevenzione.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

- prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere **i** dati sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti **i** dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

Emendamento

- prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere dati **affidabili e precisi** sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti dati **affidabili e precisi** sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

Or. xm

Motivazione

È fondamentale che i sistemi EPR garantiscano un sistema di rendicontazione dei dati accurato e affidabile per consentire agli Stati membri di fornire dati veritieri per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello dell'Unione.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a **partecipare** ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di **ritiro, le reti di riutilizzo e di riparazione, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo, i sistemi di** raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a **conferire i rifiuti** ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire ai possessori di rifiuti le informazioni necessarie riguardo ai sistemi disponibili di riutilizzo dei prodotti e di raccolta e recupero dei prodotti diventati rifiuti.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;

Emendamento

a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati ***in base all'area di vendita e senza limitare tali zone ai territori in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano convenienti dal punto di vista economico;***

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono assicurare che la zona geografica in cui operano i sistemi EPR non sia limitata solamente ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risulta conveniente dal punto di vista economico.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione

- i contributi finanziari versati dai produttori;

Emendamento

- i contributi finanziari ***aggregati*** versati dai produttori;

Or. xm

Motivazione

Al fine di garantire allo stesso tempo informazioni adeguate riguardo alle risorse finanziarie a disposizione dei regimi EPR e non divulgare dati aziendali sensibili dei singoli produttori, gli Stati membri devono assicurare che i sistemi EPR rendano pubblici il totale dei contributi che ricevono annualmente dai loro membri e il contributo versato da ogni membro per unità di prodotto immessa sul mercato.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***i contributi finanziari versati dai produttori per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;***

Or. xm

Motivazione

Al fine di garantire allo stesso tempo informazioni adeguate riguardo alle risorse finanziarie a disposizione dei regimi EPR e non divulgare dati aziendali sensibili dei singoli produttori, gli Stati membri devono assicurare che i sistemi EPR rendano pubblici il totale dei contributi che ricevono annualmente dai loro membri e il contributo versato da ogni membro per unità di prodotto immessa sul mercato.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 3 – lettera d – trattino 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***gli obiettivi di prevenzione e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, e il relativo conseguimento.***

Or. xm

Motivazione

I regimi EPR devono fissare e rendere pubblico il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previsti nella direttiva in esame.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

PR\1096074IT.doc

65/123

PE580.497v01-00

Testo della Commissione

b) siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

Emendamento

b) siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro **riparabilità**, riutilizzabilità e riciclabilità **e della presenza di sostanze pericolose**;

Or. xm

Motivazione

Al fine di incentivare una progettazione ecocompatibile, i contributi a carico dei produttori che immettono i propri prodotti sul mercato devono essere modulati in base ai criteri di riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e alla presenza di sostanze pericolose.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

Emendamento

c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti. **Il costo ottimizzato dei servizi è trasparente e riflette i costi sostenuti dai gestori pubblici di rifiuti in sede di svolgimento dei compiti operativi previsti dai regimi di responsabilità estesa del produttore.**

Or. xm

Motivazione

Gli oneri a carico dei sistemi EPR devono coprire i costi sostenuti dai gestori pubblici di rifiuti per mettere in atto un sistema efficiente di gestione dei rifiuti e non genericamente tutti i costi legati ai loro obblighi. Tali costi dovrebbero essere resi noti in forma trasparente e

determinati attraverso un'analisi dettagliata.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

5. *Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.*

Emendamento

5. *Gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore e, nello specifico, di verificare l'osservanza, da parte delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, degli obblighi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).*

Or. xm

Motivazione

L'implementazione dei regimi EPR deve essere monitorata da autorità indipendenti per garantirne l'efficacia senza creare, tuttavia, oneri finanziari aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche e i consumatori.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.

Emendamento

6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi *i produttori e i distributori*, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, *le reti di riutilizzo e riparazione* e i gestori riconosciuti della

preparazione per il riutilizzo.

Or. xm

Motivazione

La piattaforma per lo scambio di informazioni deve coinvolgere tutti gli stakeholder coinvolti nell'implementazione dell'EPR.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione

- **incoraggiano** l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riciclabili;

Emendamento

- **promuovono e sostengono la produzione e** l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, **riutilizzabili**, riparabili e riciclabili;

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

- **incoraggiano** la creazione di sistemi che promuovano **attività di**

Emendamento

- **sostengono** la creazione di sistemi che promuovano **le attività di riparazione e**

riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili;

riutilizzo di cui all'articolo 9 bis;

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4

Testo della Commissione

- riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

Emendamento

- riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, ***alla fabbricazione***, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***riducono la produzione di rifiuti nel settore del commercio e dei servizi,***

tenendo in considerazione le migliori tecniche e le migliori pratiche disponibili;

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***prevedono azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 4 della direttiva 94/62/CE;***

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***scoraggiano l'immissione sul mercato di prodotti che presentano casi di obsolescenza programmata;***

Or. xm

Motivazione

È necessario identificare i prodotti che presentano casi di obsolescenza programmata per consentire di aumentare la vita utile dei prodotti e ridurre la generazione di rifiuti.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

- riducono la generazione di rifiuti alimentari ***nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.***

- riducono la generazione di rifiuti alimentari ***a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e riducono le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite dopo il raccolto, nell'ottica di conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre del 50 % gli sprechi alimentari entro il 2030;***

Or. xm

Motivazione

È importante che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie per ridurre gli sprechi alimentari, in linea con l'impegno preso dall'UE con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di ridurre del 50 % gli sprechi alimentari entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri devono includere un obiettivo almeno equivalente nei loro programmi nazionali di prevenzione ed implementare misure a favore della prevenzione degli sprechi alimentari.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 6 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **riducono il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;**

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **assicurano informazioni sulle sostanze pericolose nella catena di approvvigionamento;**

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di

strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 8 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***prevengono il getto di piccoli rifiuti, scoraggiando in particolare la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti monouso;***

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 9 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***riducono i rifiuti di origine terrestre passibili di finire nell'ambiente marino nell'ottica di conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre i rifiuti marini del 50 % entro il 2030;***

Or. xm

Motivazione

La maggior parte dei rifiuti marini deriva da attività terrestri ed è il risultato di cattive pratiche di gestione dei rifiuti. Per questo motivo gli Stati membri devono adottare misure volte a ridurre i rifiuti terrestri passibili di finire in mare, in linea con l'impegno preso dall'UE nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di ridurre i propri rifiuti marini del 50 % entro il 2030. Gli Stati membri devono inserire obiettivi almeno equivalenti di riduzione dei rifiuti marini nei loro programmi nazionali di prevenzione e valutare i progressi registrati.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 10 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***comprendono lo sviluppo di campagne continue di comunicazione e formazione per sensibilizzare sulle questioni relative alla prevenzione dei rifiuti e al getto di piccoli rifiuti;***

Or. xm

Motivazione

La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti, promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili di alta qualità. Uno degli aspetti fondamentali della prevenzione dei rifiuti concerne la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali. Per aumentare la prevenzione dei rifiuti è importante che gli Stati membri istituiscano obiettivi nazionali in materia di riduzione e di prevenzione dei rifiuti accompagnati da misure adeguate, compreso l'uso di strumenti economici e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri controllano e

2. Gli Stati membri controllano e

valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite **che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia**.

valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite **prodotti**.

Or. xm

Motivazione

L'indicatore proposto non è ritenuto idoneo a rappresentare la prevenzione dei rifiuti in quanto si riferisce a prestazioni riguardanti la gestione dei rifiuti e non al quantitativo di rifiuti generati.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i rifiuti alimentari sulla base **delle metodologie stabilite in conformità del paragrafo 4**.

Emendamento

3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i **livelli dei** rifiuti alimentari sulla base **di una metodologia comune**. **Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 38 bis al fine di stabilire la metodologia, inclusi requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.**

Or. xm

Motivazione

Per verificare e comparare i progressi fatti dai vari Stati membri nella riduzione dei rifiuti alimentari, la Commissione deve presentare una metodologia comune di misurazione entro il 31 dicembre 2017.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione **può adottare atti di esecuzione** per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi **generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità.** Gli atti di esecuzione sono adottati **secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.**

Emendamento

4. La Commissione **adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 38 bis** per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi **nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione** dei rifiuti di cui **al paragrafo 1.** Gli atti **delegati** sono adottati **entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Or. xm

Motivazione

La Commissione deve presentare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva una serie di indicatori in grado di valutare e confrontare i risultati ottenuti dai diversi Stati membri nell'attuazione delle misure di prevenzione elencate al paragrafo 1.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti marini di origine terrestre misurando i livelli dei rifiuti marini di origine terrestre sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 38 bis al fine di stabilire la metodologia, inclusi

requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre.

Or. xm

Motivazione

Per verificare e comparare i progressi compiuti dai vari Stati membri nella riduzione dei piccoli rifiuti terrestri responsabili di essere le maggiori cause dei rifiuti marini, la Commissione deve presentare una metodologia comune di misurazione entro il 31 dicembre 2017.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni anno, l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione che illustra l'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti, anche per quanto concerne la dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica e la transizione verso un'economia circolare.

soppresso

Or. xm

Motivazione

Gli obblighi di valutazione da parte dell'Agenzia europea per l'ambiente sono raggruppati all'articolo 30.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. *Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi di prevenzione dei rifiuti a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di un indicatore comune calcolato in riferimento alla quantità totale di rifiuti urbani prodotti pro capite. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Or. xm

Motivazione

Entro il 2018 la Commissione deve presentare un proposta per un obiettivo europeo di prevenzione basato sul totale di rifiuti urbani generati per persona.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

9 bis) *è inserito il seguente articolo:*

Articolo 9 bis

Riutilizzo

1. *Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili, i mobili nonché per gli imballaggi quali definiti all'articolo 5 della direttiva 94/62/CE.*

2. *Gli Stati membri adottano misure, inclusi obiettivi quantitativi, atte a promuovere il riutilizzo di prodotti, in particolare quelli contenenti quantità*

significative di materie prime essenziali, specie promuovendo l'istituzione e il supporto di reti di riutilizzo riconosciute e programmi di cauzione-rimborso. A tal fine gli Stati membri utilizzano strumenti economici, criteri sugli appalti pubblici verdi o altre misure equivalenti. Gli Stati membri adottano misure intese ad incentivare la rifabbricazione, la riparazione e la ridestinazione dei prodotti.

3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei gestori per il riutilizzo ai pezzi di ricambio, alle informazioni tecniche, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, agli strumenti, inclusi eventuali software pertinenti necessari per la manutenzione e la riparazione di tali prodotti e componenti, prestando la debita attenzione ai diritti di proprietà intellettuale.

Or. xm

Motivazione

Il riuso è un'operazione di trattamento che riguarda i prodotti e la prevenzione nella generazione dei rifiuti; per questa ragione deve essere trattato come una specifica misura di prevenzione ed essere incentivato da parte dei diversi Stati membri.

Emendamento 104

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, ***laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e***

Emendamento

9 ter) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà

ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Or. xm

Motivazione

L'attuale formulazione sugli obblighi di costituire sistemi di raccolta differenziata per specifiche tipologie di materiali ha prodotto risultati altamente diversificati per quel che riguarda la sua implementazione nei diversi Stati membri. La raccolta differenziata è uno degli strumenti di supporto per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il raggiungimento di alti tassi di riciclaggio. L'introduzione di limiti tecnici, ambientali ed economici ha consentito molteplici esenzioni così da rendere questo principio inapplicabile.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quater) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 22 non siano accettati da un impianto di incenerimento. Il presente paragrafo non si applica ai residui risultanti dalla cernita di tali rifiuti.";

Or. xm

Motivazione

In linea con quanto approvato dal Parlamento europeo il 9 luglio 2015 nella sua risoluzione da titolo "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" e coerentemente con quanto affermato nel settimo programma di azione ambientale, deve essere stabilita una limitazione dell'uso degli inceneritori per i rifiuti non riciclabili.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 10 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quinquies) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del recupero, laddove opportuno.";

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione operazioni di decontaminazione dei rifiuti pericolosi prima del recupero, al fine di garantire che i rifiuti riciclati siano privi di sostanze pericolose per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Riutilizzo e **riciclaggio**

-a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio"

Or. xm

Motivazione

Il riutilizzo è un'operazione di trattamento che riguarda i prodotti e la prevenzione nella generazione dei rifiuti; per questa ragione deve essere trattato come una specifica misura di prevenzione. La preparazione al riutilizzo, invece, è una operazione di recupero del rifiuto.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, *se del caso*, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno *di reti di riutilizzo e riparazione* e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno *per i gestori della preparazione per il riutilizzo e le reti di riutilizzo* e facilitando l'accesso di tali reti ai punti *e alle strutture* di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Or. xm

Motivazione

Gli operatori del riutilizzo si occupano di operazioni di trattamento che riguardano i prodotti mentre i gestori della preparazione per il riutilizzo effettuano operazioni di recupero dei rifiuti.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, *ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta* a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti *onde* soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Motivazione

L'attuale formulazione sugli obblighi di costituire sistemi di raccolta differenziata per specifiche tipologie di materiali ha prodotto risultati altamente diversificati per quel che riguarda la sua implementazione nei diversi Stati membri. La raccolta differenziata è uno degli strumenti di supporto per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il raggiungimento di alti tassi di riciclaggio. L'introduzione di limiti tecnici, ambientali ed economici ha consentito molteplici esenzioni così da rendere questo principio inapplicabile.

Emendamento 110**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, **entro il 2015** la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e **vetro**.

Emendamento

a bis) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica, vetro, **legno, tessili e rifiuti organici**.";

Or. xm

Motivazione

Il rispetto dell'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per tutti i materiali, tra cui la carta, il metallo, la plastica, il legno, il vetro e il materiale tessile è essenziale al fine di potenziare la preparazione per il riutilizzo e i tassi di riciclaggio negli Stati membri.

Emendamento 111**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 10 – lettera a ter (nuova)**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

a ter) al paragrafo 1 è inserito il

seguinte comma 3 bis:

"Gli Stati membri ricorrono a strumenti normativi ed economici per incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, l'utilizzo di contenuti riciclati nei prodotti e la loro introduzione dei criteri per gli appalti pubblici verdi.";

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono utilizzare strumenti economici e regolamentari per assicurare una competizione equa tra le materie prime vergini e le materie prime secondarie. Ad oggi i bassi costi di approvvigionamento delle materie prime rendono non economico l'utilizzo delle materie prime secondarie creando ostacoli verso una piena transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso.

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro, ***plastica*** e gesso.

Or. xm

Motivazione

Al fine di favorire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da demolizione e costruzione è necessario che gli Stati membri implementino sistemi in grado di selezionare le principali frazioni di materiali di cui sono composti.

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo in vigore

Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso **una società** europea **del riciclaggio** con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

Emendamento

b bis) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso **un'economia circolare** europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

Or. xm

Motivazione

L'obiettivo dell'intera direttiva deve essere quello di incentivare la transizione verso un'economia circolare europea.

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera d

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

Emendamento

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso ***dei rifiuti urbani prodotti;***

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera d

Testo della Commissione

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al **65 %** in peso.

Emendamento

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al **70 %** in peso **dei rifiuti urbani prodotti**.

Or. xm

Motivazione

L'obiettivo di preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani da raggiungere entro il 2030 è stato incrementato in linea con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio del 2015, nella sua risoluzione dal titolo "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. ***Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.***

Emendamento

3. ***Gli Stati membri che si sono preparati per il riutilizzo e che hanno riciclato meno del 20 % dei loro rifiuti urbani nel 2013 possono chiedere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta per avvalersi di detta proroga di cinque anni al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera a).***

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiore al 20 % nel 2013 possono richiedere alla Commissione europea una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio stabiliti a livello UE. Questo, però, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici, diversi rispetto agli altri Stati membri, ma solamente uno slittamento temporale qualora siano rispettate determinate condizioni. Per questa ragione l'articolo 11, paragrafo 3 è soppresso.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La **notifica** è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

Emendamento

La **richiesta** è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano è **elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e** include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

La Commissione valuta se il piano di cui al primo comma garantisce il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- **utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;**
- **migliora la qualità delle statistiche e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, e all'articolo 5, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della direttiva 1999/31/CE;**
- **definisce programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo**

29 della presente direttiva;

– dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti.

A meno che la Commissione non sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.

Se la Commissione solleva una o più obiezioni, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.

La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di reazione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito delle sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri che, secondo i dati Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione europea di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2020, 2025 e 2030. Per ottenere queste deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano di implementazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 118

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera e**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3, che si preparano per il riutilizzo e che riciclano almeno il 50 % dei loro rifiuti urbani entro il 2025 possono chiedere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c).

Per ottenere tale proroga, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

Tuttavia, se lo Stato membro non raggiunge almeno il 50 % in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti municipali entro il 2024, la proroga di cui sopra si considera automaticamente cancellata.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri che, secondo i dati Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione europea di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2020, 2025 e 2030. Per ottenere queste deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano di implementazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 bis, che si preparano per il riutilizzo e che riciclano almeno il 60 % dei loro rifiuti urbani entro il 2030

possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d).

Per ottenere tale proroga, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

Tuttavia, se lo Stato membro non raggiunge almeno il 60 % in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti municipali entro il 2030, la proroga di cui sopra si considera automaticamente cancellata.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri che, secondo i dati Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione europea di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2020, 2025 e 2030. Per ottenere queste deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano di implementazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera e

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali, ai rifiuti commerciali non pericolosi e ad altri flussi di rifiuti da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

I rifiuti urbani rappresentano solo una quota tra il 7 % e il 10 % del totale dei rifiuti generati nell'Unione; pertanto è necessario, al fine di incentivare la transizione verso un'economia circolare, valutare la possibilità di inserire per i rifiuti commerciali e industriali obiettivi simili a quelli previsti per i "rifiuti urbani".

Emendamento 121**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – punto 3 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

3 quinquies. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio applicabili nello specifico ai rifiuti da costruzione e demolizione da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. xm

Motivazione

I rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell'UE, per questa ragione è necessario che la Commissione valuti la possibilità di definire obiettivi di riciclaggio e preparazione di riutilizzo per il 2025 e 2030 da affiancare agli attuali obiettivi già presenti per il 2020.

Emendamento 122**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 10 – lettera e**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo **e vagliare l'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti**. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

Or. xm

Motivazione

La possibilità, da parte della Commissione, di valutare la definizione di obiettivi per la preparazione al riutilizzo e riciclaggio per tipologie di rifiuti diversi da quelli urbani è coperta dai paragrafi 4 e 4 bis, la cui scadenza è anticipata al 2018.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), **e all'articolo 11, paragrafo 3**, sono stati conseguiti,

Emendamento

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), sono stati conseguiti,

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiori al 20 % nel 2013 posso richiedere alla Commissione una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio stabiliti a livello UE. Questo, però, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici, diversi rispetto agli altri Stati membri, ma solamente uno slittamento temporale qualora siano rispettate determinate condizioni. Per questa ragione l'articolo 11, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

Emendamento

a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio ***in un dato anno***;

Or. xm

Motivazione

Per definire con chiarezza se gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio sono stati conseguiti è necessario inserire l'arco temporale di riferimento.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

Emendamento

b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti ***in un dato anno*** da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

Or. xm

Motivazione

Per definire con chiarezza se gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio sono stati conseguiti è necessario inserire l'arco temporale di riferimento.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato VI.

Emendamento

soppresso

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché essi sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo di prodotti e componenti è un'operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), *e dell'allegato VI*, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento

Emendamento

2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della

di gestori della preparazione per il riutilizzo e *dei sistemi di cauzione-rimborso*, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

preparazione per il riutilizzo e *di gestori finali del riciclaggio*, incluse norme specifiche sulla raccolta, *tracciabilità*, verifica e comunicazione dei dati.

Or. xm

Motivazione

La Commissione deve definire requisiti minimi qualitativi ed operativi per gli operatori della preparazione per il riutilizzo e per gli operatori del riciclaggio, al fine di garantire materie prime secondarie con elevati standard qualitativi.

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:

soppresso

a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.

Or. xm

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione intitolata "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", approvata il 9 luglio del 2015, ha richiesto che il calcolo degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare **che le condizioni** di cui al paragrafo 3, **lettere a) e b), siano soddisfatte**. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

Emendamento

4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare **il rispetto delle norme** di cui al paragrafo 1. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. **Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo utilizzato per il controllo di qualità e la tracciabilità.**

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), **e all'articolo 11, paragrafo 3**, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di

Emendamento

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), sono stati conseguiti, gli Stati membri, **dopo l'adozione da parte della Commissione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo**, possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla

qualità.

quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

Or. xm

Motivazione

Per assicurare regole armonizzate e certe a livello UE è necessario che la Commissione definisca una metodologia comune prima che gli Stati membri possano conteggiare il riciclaggio di materiali ferrosi avvenuti in combinazione con un'operazione di incenerimento.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, **paragrafi 2 e 3**, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Emendamento

7. I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, **paragrafo 2**, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiori al 20 % nel 2013 possono richiedere alla Commissione una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio stabiliti a livello UE. Questo, però, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici diversi rispetto agli altri Stati membri, ma solamente uno slittamento temporale qualora siano rispettate determinate condizioni. Per questa ragione l'articolo 11, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione

8. I rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, **paragrafi 2 e 3**, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

Emendamento

8. I rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, **paragrafo 2**, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale **e in materia salute e sicurezza sul lavoro** dell'Unione **e in conformità con l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 2**.

Or. xm

Motivazione

La Commissione deve garantire che le operazioni di preparazione al riutilizzo e riciclaggio effettuate in un paese extra UE debbano rispettare condizioni legislative simili a quelle obbligatorie nei diversi Stati membri qualora vogliano essere conteggiate al fine del raggiungimento degli obiettivi UE.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui

Emendamento

1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e **all'articolo 11, paragrafo 3**, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiori al 20 % nel 2013 posso richiedere alla Commissione una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio stabiliti a livello UE. Questo, però, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici diversi rispetto agli Stati membri ma solamente una slittamento temporale qualora siano rispettate determinate condizioni. Per questa ragione l'articolo 11, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 11 ter – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione di altre prescrizioni della presente direttiva, quali la previsione degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Or. xm

Motivazione

Qualora la Commissione europea lo ritenga necessario, il sistema di allerta rapido può formulare analisi su altri aspetti rilevanti della gestione dei rifiuti di un determinato Stato membro.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri mettono a punto flussi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi per garantire che i rifiuti pericolosi siano trattati correttamente e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani."

Or. xm

Motivazione

È importante prevenire la contaminazione dei rifiuti urbani da parte di sostanze pericolose che potrebbero compromettere la qualità del riciclaggio. A questo fine è necessario che gli Stati membri adottino sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti domestici pericolosi.

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, entro il 2025, il riciclaggio organico di rifiuti biodegradabili urbani sia portato a un minimo del 65 % in peso.

Per peso dei rifiuti biodegradabili riciclati s'intende il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un determinato anno.

Or. xm

Motivazione

L'obiettivo di riciclaggio per i rifiuti biodegradabili costituisce un elemento essenziale a sostegno dell'applicazione degli obblighi di raccolta differenziata, per attrarre gli investimenti e per la creazione di posti di lavoro "verdi". Viene introdotta, inoltre, la

metodologia di calcolo per determinare il tasso di riciclaggio organico.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri *assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a* soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e *all'articolo 11, paragrafo 3.*

Emendamento

1. Gli Stati membri *predispongono sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 31 dicembre 2020* per soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost *e il digestato* e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e *al paragrafo 1 del presente articolo.*

Or. xm

Motivazione

La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve essere resa obbligatoria in modo da prevenire la contaminazione di altre frazioni secche e per favorire il recupero di materia organica in grado di produrre compostato e digestato oltre che biogas. La raccolta differenziata è uno degli strumenti di supporto per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il raggiungimento di alti tassi di riciclaggio. L'introduzione di limiti tecnici, ambientali ed economici ha consentito molteplici esenzioni tali da rendere questo principio inapplicabile.

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Essi adottano, *se del caso e* a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

Emendamento

2. Essi adottano, a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono mettere in atto misure per assicurare che il riciclaggio organico avvenga in maniera tale che i rifiuti organici vengano riprocessati in compost e digestato con caratteristiche qualitative che ne consentano l'utilizzo come materia prima secondaria.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) il riciclaggio, *ivi compreso il compostaggio, e la digestione dei rifiuti organici;*

Emendamento

a) il riciclaggio *organico per produrre compost e digestato che soddisfino i necessari criteri qualitativi;*

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono mettere in atto misure per assicurare che il riciclaggio organico avvenga in maniera tale che i rifiuti organici vengano riprocessati in compost e digestato con caratteristiche qualitative che ne consentano l'utilizzo come materia prima secondaria.

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le misure di cui al paragrafo 2 devono contenere incentivi adeguati per il trattamento dei rifiuti organici, compresa la tracciabilità e sistemi per la garanzia di qualità volti a ripristinare il contenuto di carbonio dei suoli.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono predisporre incentivi adeguati per sostenere le misure a favore della raccolta differenziata dei rifiuti organici e del riciclaggio organico. La Commissione deve sostenere la loro preparazione attraverso la definizione di linee guida.

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2, la Commissione pubblica orientamenti circa l'istituzione di sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici entro il 31 dicembre 2018.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri devono predisporre incentivi adeguati per sostenere le misure a favore della raccolta differenziata dei rifiuti organici e del riciclaggio organico. La Commissione deve sostenere la loro preparazione attraverso la definizione di linee guida.

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 24 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

13 bis) All'articolo 24, la lettera b) è sostituita dal seguente:

b) recupero dei rifiuti.

"b) raccolta di rifiuti **non pericolosi**.";

Or. xm

Motivazione

Non possono essere concesse deroghe all'obbligo di autorizzazione qualora si tratti di recupero di rifiuti pericolosi.

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, ***in particolare per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di rifiuti***, che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Or. xm

Motivazione

È necessario definire standard minimi operativi per le diverse operazioni che fanno parte della gestione dei rifiuti.

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16 – lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui

Emendamento

5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui

all'articolo 11, **paragrafi 2 e 3**, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

all'articolo 11, **paragrafo 2**, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Or. xm

Motivazione

Gli Stati membri con percentuali di riciclaggio inferiore al 20 % nel 2013 possono richiedere alla Commissione una deroga temporale di cinque anni per i diversi obiettivi di riciclaggio stabiliti a livello UE. Ciò, tuttavia, non comporta la fissazione di nuovi obiettivi specifici diversi rispetto agli altri Stati membri ma solamente uno slittamento temporale qualora siano rispettate determinate condizioni. Per questa ragione l'articolo 11, paragrafo 3 è soppresso.

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- a) è aggiunto il seguente paragrafo:**
- "-1 Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione atti a conseguire, almeno, gli obiettivi seguenti:**
- a) una riduzione significativa della produzione di rifiuti;**
 - b) l'eliminazione progressiva di sostanze tossiche per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure;**
 - c) la dissociazione tra la produzione di rifiuti e la crescita economica;**
 - d) una riduzione del 50% della produzione di rifiuti alimentari entro il 2030;**
 - e) una riduzione del 50% dei rifiuti abbandonati entro il 2030."**

Or. xm

Motivazione

Per definire criteri minimi armonizzati dei piani di prevenzione nazionali, vengono fissati alcuni obiettivi comuni da raggiungere per tutti gli Stati membri. Ogni Stato membro deve raggiungere questi obiettivi almeno attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo 9. Gli Stati membri devono descrivere le azioni messe in atto e spiegare come queste abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi nazionali di prevenzione.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera a

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. **Gli** Stati membri **istituiscono** programmi di prevenzione dei rifiuti **che contemplino** misure di prevenzione dei rifiuti **in conformità degli** articoli 1, 4 e 9.

Emendamento

1. **Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo -1, gli** Stati membri **definiscono nei loro** programmi di prevenzione dei rifiuti **almeno le** misure di prevenzione dei rifiuti **quali definite agli** articoli 1, 4 e 9.

Or. xm

Motivazione

Per definire criteri minimi armonizzati dei piani di prevenzione nazionali, vengono fissati alcuni obiettivi comuni da raggiungere per tutti gli Stati membri. Ogni Stato membro deve raggiungere questi obiettivi almeno attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo 9. Gli Stati membri devono descrivere le azioni messe in atto e spiegare come queste abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi nazionali di prevenzione.

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Tali programmi sono integrati nei piani di

Emendamento

a bis) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali programmi sono integrati nei piani di

gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure **e gli obiettivi** di prevenzione dei rifiuti.

Or. xm

Motivazione

Per definire criteri minimi armonizzati dei piani di prevenzione nazionali, vengono fissati alcuni obiettivi comuni da raggiungere per tutti gli Stati membri. Ogni Stato membro deve raggiungere questi obiettivi almeno attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo 9. Gli Stati membri devono descrivere le azioni messe in atto e spiegare come queste abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi nazionali di prevenzione.

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. ***I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione.*** Gli Stati membri descrivono ***le*** misure di prevenzione ***esistenti e valutano l'utilità degli esempi di*** misure di cui all'allegato IV ***o di altre misure adeguate.***

Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli Stati membri descrivono, ***almeno, l'attuazione delle*** misure di prevenzione ***di cui all'articolo 9 e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo -1 del presente articolo.*** ***Gli Stati membri sono altresì incoraggiati a esporre nei loro programmi di prevenzione dei rifiuti le*** misure di cui all'allegato IV;

Or. xm

Motivazione

Per definire criteri minimi armonizzati dei piani di prevenzione nazionali, vengono fissati alcuni obiettivi comuni da raggiungere per tutti gli Stati membri. Ogni Stato membro deve

raggiungere questi obiettivi almeno attraverso l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo 9. Gli Stati membri devono descrivere le azioni messe in atto e spiegare come queste abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi nazionali di prevenzione.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. *L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.*

17 bis) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni tre anni l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e dei risultati ottenuti per quanto riguarda gli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti per ciascuno Stato membro e per l'Unione in generale, compresa la dissociazione della generazione dei rifiuti dalla crescita economia e la transizione verso un'economia circolare.

Or. xm

Motivazione

Sono raggruppati nel presente paragrafo gli obblighi di valutazione da parte dell'Agenzia europea per l'ambiente dei progressi effettuati dagli Stati membri nel raggiungimento dei propri obiettivi fissati nei loro programmi nazionali di prevenzione e nell'attuazione delle misure di prevenzione elencate all'articolo 9.

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 – lettera b

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri **possono istituire** tali registri per **altri** flussi di rifiuti, **in particolare quelli** per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Emendamento

4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati, **o utilizzano registri elettronici o registri coordinati già esistenti**, su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri **istituiscono** tali registri **almeno** per **i** flussi di rifiuti per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Or. xm

Motivazione

Per limitare gli obblighi burocratici gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare i registri già esistenti per la registrazione dei dati sui rifiuti pericolosi. Tali registri devono essere creati per le tipologie di rifiuti oggetto di obiettivi da parte della legislazione dell'Unione.

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi **all'attuazione dell'articolo 11**, paragrafo 2, lettere da a) a d), e **dell'articolo 11, paragrafo 3**. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il

Emendamento

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi **ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 11**, paragrafo 2, lettere da a) a d) e **all'articolo 22**. I dati sono **raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune**

formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

di cui al paragrafo 6 del presente articolo e comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

Occorre definire una metodologia comune per la raccolta dei dati per migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei dati.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione ***i dati relativi*** all'attuazione dell'articolo 9, ***paragrafo 4. I dati*** sono ***comunicati*** per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. ***I dati*** sono ***comunicati*** secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Emendamento

2. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione ***le informazioni relative*** all'attuazione dell'articolo 9, ***dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 22 e dell'articolo 29, paragrafo 1. Le informazioni*** sono ***comunicate*** per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. ***Le informazioni*** sono ***comunicate*** secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la qualità dei dati, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per la comunicazione dei dati che comprenda la raccolta, il trattamento e la trasmissione dei dati per quanto riguarda gli obiettivi di riciclaggio.

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri *nonché della* completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

5. La Commissione esamina i dati *e le informazioni* comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. *Fino a quando non sarà stata introdotta la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 6,* la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri. *La Commissione valuta inoltre la* completezza, *l'*affidabilità, *la* tempestività e *la* coerenza dei dati *e delle informazioni presentati*. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

Occorre definire una metodologia comune per la raccolta dei dati per migliorare l'affidabilità e la comparabilità dei dati.

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. *Nella relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione include informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della direttiva.*

Or. en

Motivazione

L'impatto della direttiva dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica per garantire che gli elementi essenziali della direttiva siano idonei.

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati** e il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per migliorare la qualità dei dati, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione per definire una metodologia comune per la comunicazione dei dati che comprenda la raccolta, il trattamento e la trasmissione dei dati. I dati dovrebbero inoltre essere soggetti a controlli di qualità come proposto per altre direttive.

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21 bis (nuovo)

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) è inserito l'articolo 37 bis:

"Articolo 37 bis

Quadro per l'economia circolare

1. A sostegno degli obiettivi della presente direttiva quali definiti all'articolo 1, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione:

a) esamina la coerenza tra i quadri regolamentari dell'Unione relativi ai prodotti, ai rifiuti e ai prodotti chimici per identificare gli ostacoli che impediscono la transizione verso un'economia circolare. La relazione esamina l'esigenza di fissare obiettivi dell'Unione, in particolare un obiettivo dell'Unione in materia di efficienza delle risorse, e adottare misure regolamentari orizzontali nel settore del consumo e della produzione sostenibili. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa;

b) presenta una revisione completa della direttiva 2009/125/CE (direttiva sulla progettazione ecocompatibile) al fine di ampliarne il campo di applicazione per includervi tutte le principali linee di prodotti, compresi i gruppi di prodotti non connessi all'energia, come i materiali per costruzioni, i prodotti chimici di origine biologica, i prodotti tessili e da arredamento, e includere progressivamente tutte le caratteristiche relative all'efficienza delle risorse nei requisiti obbligatori per la progettazione dei prodotti e adeguare le disposizioni per il marchio di qualità ecologica.";

Motivazione

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha presentato "Un piano d'azione per l'economia circolare" per stimolare la transizione dell'UE verso un'economia circolare. A questo fine la Commissione ha elencato un ambizioso programma di azioni concrete per il periodo 2015-2018. Tuttavia per accelerare questa transizione sono necessarie misure supplementari. Tali misure devono in particolare prendere in considerazione la necessità di un indicatore europeo dell'efficienza delle risorse, di azioni legislative per favorire una produzione e un consumo sostenibile e la definizioni di criteri di efficienza delle risorse e una loro etichettatura per i prodotti non energetici.

Emendamento 157**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 22**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.

Emendamento

La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di **rifiuti, prevenzione, riuso, preparazione al riutilizzo**, recupero e di smaltimento.

Or. xm

Motivazione

Per sostenere un'attuazione armonizzata di questa direttiva la Commissione può sviluppare linee guida per l'interpretazione di determinate definizioni.

Emendamento 158**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 22**

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. La Commissione organizza uno scambio regolare di informazioni fra gli

Stati membri sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva per garantire una governance adeguata, l'applicazione della legge, la cooperazione transfrontaliera, lo scambio di buone prassi. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

Or. xm

Motivazione

Per favorire l'attuazione di questa direttiva e la diffusione delle migliori pratiche di gestione dei rifiuti, la Commissione deve organizzare un costante scambio di informazione tra i diversi Stati membri.

Emendamento 159

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.

soppresso

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché essi sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e componenti è un'operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11 bis, paragrafo 1, definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 160

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, **all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 4 bis**, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4 e all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, **all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 4 bis**, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4 e all'articolo 38, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. xm

Motivazione

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016.

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23

Direttiva 2008/98/CE

Articolo 38 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo **9, paragrafi 3, 4 e 4 bis, dell'articolo** 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4 e dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare

prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato della presente direttiva.

soppresso

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché essi sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e componenti è un'operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11 bis, paragrafo 1, definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

Emendamento 165

Proposta di direttiva Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3

soppresso

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri

utilizzano la formula seguente:

-

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

A: peso dei rifiuti urbani riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno.

Or. xm

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, poiché essi sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e componenti è una operazione di trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. Il paragrafo 11 bis, paragrafo 1, definisce già le modalità di calcolo del tasso di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

MOTIVAZIONE

L'attuale modello di sviluppo lineare "prendi produci consuma e getta" inizia a mostrare i propri limiti. Il nostro pianeta si sta riscaldando e le risorse utilizzate da cui dipendiamo stanno diventando sempre più scarse. Senza interventi strutturali il fabbisogno di materie prime da parte dell'economia mondiale potrebbe crescere di oltre il 50 % nei prossimi 15 anni. Per invertire la rotta dobbiamo passare ad un modello di sviluppo circolare che mantiene i materiali e il loro valore in circolazione all'interno del sistema economico il più a lungo possibile, attraverso un uso efficiente delle risorse a partire dall'ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Riutilizzo, riciclo e recupero diventano le parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma per favorire sostenibilità, innovazione e competitività in cui il rifiuto passa da problema a risorsa.

Il pacchetto va considerato quindi in una prospettiva molto più ampia della semplice rivisitazione legislativa in materia di rifiuti. Il relatore intende rafforzare la volontà della Commissione di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire un processo di reindustrializzazione sostenibile. Aumentare il valore dalle risorse significa intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al design del prodotto, dalla distribuzione al consumo fino al loro fine vita.

Un quadro normativo chiaro e stabile è il primo passo per favorire la transizione.

Un tale cambiamento sistemico richiede infatti politiche ambiziose, supportate da una legislazione capace dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea che non preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti potrebbe pregiudicare il progresso verso l'economia circolare.

A partire dalla gerarchia dei rifiuti, il relatore ha inteso modificare la proposta della Commissione soprattutto sul piano della prevenzione e sul rientro del rifiuto nel processo di produzione. Una riduzione della quantità di rifiuti significa aver avviato a monte l'innovazione di processi di prodotto e di modelli di business su cui si fonda l'economia circolare.

La trasformazione dell'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse è già prevista peraltro come obiettivo principale del settimo programma europeo di azione ambientale ed è bene ricordare come l'Europa si sia impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'ONU.

Direttiva quadro sui rifiuti

Per raggiungere gli obiettivi definiti nella premessa, il relatore ritiene che le modifiche alla direttiva quadro debbano vertere su due obiettivi principali:

- 1) rafforzare le misure di prevenzione dei rifiuti;**
- 2) favorire lo sviluppo di un mercato efficiente delle materie prime secondarie.**

Il relatore ritiene che per favorire una corretta attuazione sia necessario, inoltre, chiarire

alcune definizioni presenti nell'attuale direttiva e integrarne altre mancanti.

PREVENZIONE

L'impiego di residui produttivi come **sottoprodotti** per immettere in circolo vere e proprie risorse che non sono rifiuti rappresenta un importante strumento di prevenzione. Per incoraggiare questa prospettiva e sostenere il diffondersi di pratiche di simbiosi industriale è necessario definire un quadro regolamentare chiaro a livello dell'UE.

In questo senso, il relatore ripristina la formulazione attualmente in vigore all'articolo 5, paragrafo 1.

Si mantiene la possibilità per la Commissione di definire criteri per l'applicazione dello stato di sottoprodotto, dando, però, priorità alle pratiche collaudate e replicabili di simbiosi industriale. Si intende così conciliare la necessità di regole armonizzate senza pregiudicare, attraverso la definizione di regole standardizzate per tutti i tipi di sottoprodotti, la caratteristica d'innovazione di processo che contraddistingue tali pratiche.

L'attuale legislazione sulla **cessazione della qualifica di rifiuto** è stata caratterizzata da difficoltà e disomogeneità nella sua applicazione nei diversi Stati membri. Per garantire la funzionalità del mercato interno e un'alta protezione della salute umana e dell'ambiente, il relatore sostiene il principio secondo cui, come regola generale, la Commissione debba stabilire previsioni armonizzate sui criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Considerando che tale previsione non è stata pienamente rispettata, si condivide l'introduzione della possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri nazionali sulla base di specifiche condizioni indicate all'articolo 6, paragrafo 1.

Il relatore condivide la proposta della Commissione di definire criteri minimi per i **sistemi di responsabilità estesa del produttore**. Facendo leva sulla possibilità di ridurre i costi da sostenere per il fine vita dei prodotti, è possibile incentivare la progettazione di prodotti in grado di essere riutilizzati o riciclati. L'introduzione di schemi EPR a livello nazionale per i diversi prodotti si è dimostrata un efficiente strumento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti. Il relatore reputa pertanto opportuno che l'obbligo di schemi EPR sia ora introdotto a livello dell'Unione e definito attraverso regole armonizzate.

L'attuazione da parte degli Stati membri di **misure di prevenzione** lungo l'intera vita utile di un prodotto è lo strumento più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse, riducendo l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovendo materiali durevoli, riciclabili e riutilizzabili attraverso strumenti economici adeguati. Il relatore evidenzia, quindi, come vada trattata anche la riduzione delle sostanze pericolose nei materiali.

Si ritiene che nella direttiva vada meglio inquadrato il concetto di **riuso**. Il riuso, a differenza della preparazione per il riutilizzo, è un'operazione di trattamento che riguarda i prodotti e la prevenzione nella generazione dei rifiuti; per questa ragione deve essere trattato come una specifica misura di prevenzione ed essere incentivato da parte degli Stati membri.

Lo strumento per coordinare queste azioni sono i **piani di prevenzione nazionale**. Per favorirne l'efficacia è necessario definire a livello UE obiettivi minimi armonizzati e indicatori con cui valutare le performance dei diversi Stati.

In particolare, il relatore ritiene importante che, su fronti di rilevanza ambientale ed etica, gli Stati membri prendano misure in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in modo da ridurre del 50 % entro il 2030 gli **sprechi alimentari** e i **rifiuti marini**. A tal fine gli Stati

membri sono chiamati a includere un obiettivo almeno equivalente nei loro piani nazionali di prevenzione.

SVILUPPO DI UN MERCATO EFFICIENTE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE

Obiettivi ambiziosi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani sono lo strumento per assicurare che i rifiuti con elevato valore economico siano recuperati e riciclati come materia prima secondaria di qualità. A sostegno di quest'obiettivo il relatore fissa per gli Stati membri, in combinazione con l'obiettivo dell'eliminazione progressiva del conferimento in discarica, degli **obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani** al 60 % entro il 2025 e al 70 % entro il 2030, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" e con le conclusioni della valutazione di impatto della Commissione del 2 luglio 2014 (SWD(2014) 207 def.).

Al fine di rendere veritieri e comparabili i risultati degli Stati membri, si supporta la necessità di armonizzare la **definizione di rifiuti urbani** con quella elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'OCSE. Questa definizione dovrà essere combinata con un **metodo unico di calcolo** armonizzato per tutti gli Stati membri, basato sull'input del processo finale di riciclaggio e sostenuto da un efficace sistema di rendicontazione che impedisca di indicare i rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

Il relatore ritiene, inoltre, che i sistemi di **raccolta differenziata** delle diverse tipologie di rifiuti siano il prerequisito per la creazione di un mercato del riciclaggio di alta qualità e per il raggiungimento degli obiettivi fissati. L'attuale previsione di deroghe per motivi tecnici, ambientali ed economici ha di fatto reso questo obbligo non pienamente applicato.

Gli Stati membri devono utilizzare strumenti economici e regolamentari per assicurare una competizione equa tra le materie prime vergini e le materie prime secondarie.

Il relatore è consapevole che esistano notevoli disparità tra gli Stati membri in ordine ai livelli di conferimento in discarica e di riciclaggio dei rifiuti. Quindi, per supportare una corretta e omogenea attuazione della direttiva, concorda sulla opportunità di concedere una **deroga agli Stati membri** che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani, attraverso la possibilità di far richiesta alla Commissione europea di una deroga di cinque anni per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, 2025 e 2030. Il relatore reputa tuttavia che, per ottenere queste deroghe, gli Stati membri interessati debbano presentare un piano di attuazione, valutato dalla Commissione in base a specifici parametri, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.

Il relatore pone l'accento sulla necessità di misure specifiche per la valorizzazione dei rifiuti organici, fino ad oggi non oggetto di disposizioni adeguate. Un obiettivo di riciclaggio per i **rifiuti organici** è essenziale per favorire il recupero di materia organica e sostenere la creazione di un mercato per il compostato e digestato oltre che per il biogas. A questo fine, la raccolta differenziata dei rifiuti organici deve essere resa obbligatoria entro il 2020 e supportata da adeguati strumenti economici. Il relatore prevede, dunque, l'introduzione di una metodologia di calcolo specifica per determinare il tasso di riciclaggio organico.

Si inserisce infine un nuovo articolo "**Quadro per un'economia circolare**" per integrare le azioni presentate dalla Commissione nel "Piano d'azione per l'economia circolare", e accelerare la transizione invitando a stabilire: un indicatore europeo dell'efficienza delle risorse, azioni legislative per favorire produzione e consumo sostenibili e criteri di efficienza delle risorse, da indicare nell'etichettatura dei prodotti non energetici.